


CIRCOLO VELICO SARNICO  
associazione sportiva dilettantistica

# REGOLAMENTO SOCIALE

*Approvato dal Consiglio Direttivo  
Il 26 maggio 2005*



**Circolo Velico Sarnico**  
associazione sportiva dilettantistica

*Dallo Statuto Art. 13.5: esso (il Consiglio Direttivo)...delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.*



Circolo  
Velico  
Sarnico

associazione sportiva dilettantistica

C.P. 79 24067 Sarnico (BG) - via Predore 16  
Tel. 035911710 Fax 035913156  
[info@circolovelicosarnico.it](mailto:info@circolovelicosarnico.it)  
[www.circolovelicosarnico.it](http://www.circolovelicosarnico.it)

## REGOLAMENTO SOCIALE

IL PRESENTE REGOLAMENTO È PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO, COME DA PUNTO 13.5 DELLO STATUTO CVS: "ESSO (IL C.D.)...OMISSIS... E DELIBERA, OCCORRENDO, IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE, LA CUI OSSERVANZA È OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ASSOCIATI".  
DALLA DATA DI APPROVAZIONE IL PRESENTE REGOLAMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IN TOTO I PRECEDENTI.

Indice articoli:

- ART. 1 : ACCESO AL CIRCOLO VELICO SARNICO
- ART. 2 : PERIODO DI APERTURA UFFICIALE
- ART. 3 : INGRESSO AUTO E MOTOVEICOLI.
- ART. 4 : ACCESO E MOVIMENTO IMBARCAZIONI.
- ART. 5 : POSTI BARCA
- ART. 6 : IMBARCAZIONI A MOTORE
- ART. 7 : LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.
- ART. 8 : USO DELLA GRU.
- ART. 9 : USO DEL MOLO E DEI PONTILI
- ART. 10: IMBARCAZIONI SOCIALI IN USO
- ART. 11 : USO CUCINA.
- ART. 12: OSPITI
- ART. 13 : ACCESSO ANIMALI.
- ART. 14 : QUOTE SOCIALI

REGOLAMENTO DISCUSO ED APPROVATO DAL C.D. IL 26 MAGGIO 2005  
In sostituzione del regolamento approvato il 20 marzo 1993

Presidente	Costante Bellini
Vice Presidente	Sergio Morotti
Segretario:	Franco Matassa
Consigliere:	Besenzoni Rosolino
Consigliere:	Calabria Tullio
Consigliere:	Maurizio Corna
Consigliere:	Enrico Viganò

Art.1 – ACCESSO AL CIRCOLO

- 1.1 L'accesso all'area di terra e lacuale di pertinenza del C.V.S è riservata ai soli soci; gli ospiti potranno essere ammessi nel rispetto dell'art. 12 di questo regolamento. Lo Statuto, il regolamento, o norme particolari di comportamento emanate dal C.D. potranno, eventualmente, di volta in volta, limitare o condizionare l'accesso.
- 1.2 L'accesso ai locali della sede ed ai pontili del C.V.S. è consentita ai soli Soci. Gli ospiti potranno accedere ai locali di servizio della sede ed ai pontili, solo se accompagnati.
- 1.3 In tutti i locali del C.V.S. vige il divieto di fumo, i Consiglieri sono tenuti a controllare che la norma non sia elusa.

ART.2 – PERIODO DI APERTURA UFFICIALE

L'attività sociale si apre ufficialmente il primo di marzo e si chiude la seconda domenica di novembre.

ART.3 – INGRESSO AUTO E MOTOVEICOLI.

- 3.1 E' ammesso l'ingresso di autoveicoli nell'area C.V.S. soltanto al fine di trasportare imbarcazioni in ingresso o in uscita dall'area.
- 3.2 Occasionalmente può essere autorizzato dai membri del C.D. l'ingresso autoveicoli che trasportino pertinenze delle imbarcazioni, particolarmente voluminose e pesanti.
- 3.3 La sosta di autoveicoli nell'area potrà essere permessa dai membri del C.D. solo per motivi eccezionali o di servizio.
- 3.4 I motoveicoli e le biciclette potranno essere parcheggiati entro l'area del C.V.S. solo nella zona appositamente destinata quando istituita.
- 3.5 In nessun caso è ammessa la sosta di auto o motoveicoli sulla banchina o nella zona di rimessaggio imbarcazioni.

Art.4 – ACCESSO E MOVIMENTO IMBARCAZIONI

- 4.1 Il Socio che intende immettere o estromettere dall'area del C.V.S. la propria imbarcazione, carrello o invaso deve avvisare con un congruo anticipo il Consigliere Delegato, ottenerne il benestare, ed al momento della movimentazione, compilare l'apposito modulo di entrata o uscita.
- 4.2 Il Socio che cambia imbarcazione nel corso dell'anno sociale, viene inserito in una nuova categoria di armamento ed è quindi tenuto ad aggiornare la quota di stalla; nessun compenso o integrazione potrà essere richiesto se la quota di stalla risulta inferiore, mentre se risulta superiore dovrà essere versata l'integrazione (differenza) tra le due quote di stalla.
- 4.3 In ogni caso, tutti i cambiamenti di imbarcazione o di proprietà delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicati alla segreteria del C.V.S. compilando e firmando gli appositi moduli. In mancanza della compilazione e firma degli appositi moduli, le imbarcazioni vendute resteranno, per l'amministrazione del C.V.S., a tutti gli effetti, di proprietà del Socio venditore, e non verrà permesso ad altri l'uso delle stesse.

ART.5 – POSTI BARCANORMATIVA SOCIALE (5A)

- 5A.1 Il Consiglio Direttivo stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il posto a terra, in rastrelliera e l'ormeggio ai pontili per ogni singola imbarcazione, utilizzando criteri di ingombro, pescaggio, precedenza temporale nelle richieste, frequenza d'uso, partecipazione sportiva, ed anzianità di iscrizione al C.V.S.
- 5A.2 Ogni imbarcazione ha un posto assegnato a terra o in acqua che può essere variato senza preavviso per esigenze del Circolo.
- 5A.3 Il Socio è l'unico responsabile della propria imbarcazione, delle attrezzature della propria imbarcazione, e degli oggetti in essa custoditi; è chiamato inoltre a rispondere per i danni causati ai beni di altri Soci, o di terzi, nella movimentazione o nell'uso della propria imbarcazione.
- 5A.4 I Soci che temporaneamente non hanno imbarcazioni presso il C.V.S. possono lasciare non più di un carrello o non più di un invaso in deposito versando una stalla adeguata alla lunghezza del carrello o dell'invaso alle categorie di stallie per imbarcazioni. Per l'invaso il classamento minimale sarà quello relativo a " derive da m.3,50 a m. 4,50". I soci con imbarcazione presso il C.V.S. ed inoltre possessori di carrello stradale, dovranno tenere possibilmente l'imbarcazione sul carrello.
- 5A.5 Ai soci con imbarcazione all'ormeggio è consentito tenere a terra un carrello o una invasatura

possibilmente munita di ruote; in tutti i casi, i Soci che con barca all'ormeggio o barca a terra occupano a terra un (1) ulteriore posto con un carrello o un (1) solo invaso, dovranno pagare una maggiorazione della stalla di importo pari al 50% del valore applicato sulla loro barca maggiore.

- 5A.6 Per motivi tecnici il C.V.S. può accatastare a suo criterio invasi e carrelli senza che ciò modifichi quanto dovuto dai Soci proprietari.
- 5A.7 In caso di cambio di categoria sociale, sia da superiore ad inferiore che viceversa, il Socio dovrà prima accertarsi presso il Consigliere delegato della possibilità di utilizzare un ormeggio.
- 5A.8 Il Socio non può disporre del posto assegnatogli all'ormeggio. Il Socio che, vendendo la propria imbarcazione, in evidente malafede, dichiara di vendere o promette all'acquirente il posto all'ormeggio utilizzato, potrà essere sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dall'art. 7, comma 7 lettera a) dello Statuto vigente.
- 5A.9 Il Socio che, rimasto senza imbarcazione, vuole conservare per l'anno successivo alla vendita il posto all'ormeggio precedentemente assegnatogli, dovrà versare la quota relativa alla categoria di stalla cui apparteneva prima della vendita. Trascorso l'anno sociale successivo alla vendita, senza che l'ormeggio venga da lui utilizzato, ogni diritto di prelazione verrà a cadere.
- 5A.10. I posti barca assegnati, ma temporaneamente non occupati, sono a completa disposizione del C.V.S. sino all'arrivo dell'imbarcazione assegnataria.

#### NORMATIVA TECNICA (5B)

- 5B.1 Quando una imbarcazione rimessata a terra è in acqua, il carrello o l'invaso devono essere riposti immediatamente nel proprio posto a terra.
- 5B.2 Tutte le imbarcazioni a terra devono essere saldamente legate a poppa ed a prua utilizzando gli anelli infissi in terra.
- 5B.3 E' vietato l'uso di fogli di polietilene per coprire le imbarcazioni; sono consentiti teli in cotone o tessuti gommati, purché saldamente fissati con stroppi, cimette o corde elastiche.
- 5B.4 Ogni imbarcazione ormeggiata deve essere munita di:
- parabordi, le cui dimensioni e tipologia dovranno essere allineate alla prescrizione del Consigliere Delegato, ed il numero non inferiore a tre per fiancata.
  - cime di tipo e diametro adeguato, non inferiori a  $\varnothing = 10$  mm.
  - gaffa (mezzo marinaio) di lunghezza adeguata.
  - molloni ammortizzatori di dimensionamento adeguato
  - sono vietati oggetti impropri (es. copertoni) ad uso parabordi.
  - parabordi in cattive condizioni per età, usura o sporcizia dovranno essere sostituiti a insindacabile decisione del Consigliere Delegato.
- Le sopraelencate dotazioni e norme saranno visionate dal Consigliere Delegato che, constatata la loro regolarità, darà il permesso di ormeggio al pontile, o, in caso di inadempienza, provvederà all'alaggio dell'imbarcazione. E' fatto obbligo, inoltre di ormeggiare le barche sfalsando le posizioni delle alberature, affinché siano evitati danni causati da contatti tra le stesse in caso di moto ondos.
- 5B.5 L'ormeggio deve essere controllato dal Socio regolarmente, in modo da adeguare le lunghezze delle cime al variare del livello del lago. In caso ciò non fosse possibile, le imbarcazioni dovranno essere alate a terra. Se si constateranno gravi irregolarità a quanto sopra esposto, il Socio perderà il diritto di ormeggio al pontile; la decisione verrà presa insindacabilmente dal C.D.
- 5B.6 Nel caso che una imbarcazione all'ormeggio causasse gravi danni alle imbarcazioni vicine, sia causa di pericolo imminente, o risulti in evidente stato di abbandono, il Socio delega il C.V.S. ad alare a terra, sollevandolo da ogni responsabilità per danni a cose o persone che potessero verificarsi durante le suddette operazioni. Al socio verranno addebitate € 100,00 per ogni operazione compiuta, e dovrà comunque rifondere in toto i danni causati. In caso di reiterate infrazioni o danni causati a terzi, il C.D. potrà deliberare d'ufficio la messa a terra dell'imbarcazione.
- 5B.7 Tutti i Soci aventi imbarcazioni ormeggiate ai pontili, dovranno adoperarsi nella cura e manutenzione delle rispettive imbarcazioni.
- 5B.8 Le cime di prua delle imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere legate alla catena dei corpi morti; i posti barca rivolti verso l'interno della darsena non devono avere gavitelli o alcunché di galleggiante; per facilitare il rientro all'ormeggio è ammesso un gavittello. Non sono ammessi galleggianti impropri.
- 5B.9 Le manovre per salpare e per attraccare ai pontili dovranno obbligatoriamente essere eseguite a motore.

#### ART. 6 – IMBARCAZIONI A MOTORE

- 6.1 Il C.V.S. non può accogliere imbarcazioni con propulsione esclusivamente a motore.
- 6.2 Fanno eccezione alla norma 6.1 le imbarcazioni armate dal C.V.S. ed adibite al salvataggio, alle manifestazioni sportive ed all'assistenza della scuola vela, nonché imbarcazioni adibite a compiti di pubblica utilità (croce rossa, vigili del fuoco, ecc.)
- 6.3 Possono fare eccezione alla regola 6.1 imbarcazioni a motore armate da Soci o da terze persone, ma solo per lo stretto periodo in cui esse sono utilizzate per gli scopi di cui all'art. 6.2

- 6.4 Fanno eccezione all'Art. 6.1 le imbarcazioni sottoposte a sequestro dalle Autorità di competenza, ed affidate in custodia al C.V.S. da parte del Consorzio Laghi Riuniti di Iseo, Endine, Moro, come da specifico contratto in essere che il C.V.S. ha stipulato con il sopracitato Consorzio.

#### ART. 7 – LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

- 7.1 Il Socio può provvedere in proprio, ed usando attrezzi propri a lavori di manutenzione e riparazione della propria imbarcazione.
- 7.2 L'uso di attrezzature del C.V.S. (compressore, saldatrice, ecc). è ammesso solo dopo avere ottenuto il consenso del C.D. nella persona di un Consigliere delegato. Il Socio utilizzatore risponde di qualsiasi danno dovuto ad uso improprio della attrezzatura.
- 7.3 I lavori di scrostatura, levigatura, verniciatura a spruzzo, e qualsiasi altra operazione che crei polvere o residui volatili dovrà essere preventivamente autorizzata e concordata con il Consigliere Delegato, sia in merito a date ed orari, come anche in merito alle zone dell'area C.V.S. ove svolgere i lavori.
- 7.4 Tutti gli utensili utilizzati dovranno essere rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.
- 7.5 Il Socio che effettua lavori di qualsiasi tipo dovrà provvedere alla pulizia dell'area in cui lavora, ed alla eliminazione dei residui e dei rifiuti derivanti dal lavoro svolto. In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione di €30,00 per la prima volta, e di importo a discrezione del C.V.S. per le successive.
- 7.6 Il C.V.S. non risponde di danni a cose o persone, inclusi terzi, derivanti dall'uso di qualsiasi attrezzatura e dallo svolgimento di qualsiasi lavoro.

#### ART.8 – USO DELLA GRU

- 8.1 La gru può essere manovrata solo ed esclusivamente dai responsabili autorizzati dal C.V.S., il cui elenco è affisso all'albo sociale.
- 8.2 Il Socio che intende usufruire della gru deve avvertire il Consigliere Delegato con congruo anticipo per verificare la disponibilità di un responsabile e l'agibilità della gru stessa.
- 8.3 Durante l'uso il Socio deve essere presente, e provvedere a qualsiasi lavoro sia suggerito dal manovratore. Deve altresì verificare che nessuno possa essere coinvolto in caso di incidente, e seguire attentamente le istruzioni del manovratore.
- 8.4 La gru può essere utilizzata solo da imbarcazioni a vela in deposito presso il C.V.S.; nessuna altra imbarcazione, anche di proprietà di Soci, può utilizzare la gru, salvo autorizzazione scritta del C.D.. Imbarcazioni anche non in deposito presso il C.V.S., e di non Soci, possono usare la gru per poter partecipare, o prestare assistenza, a regate organizzate dal C.V.S.
- 8.5 Il Socio con ormeggio al pontile può usufruire gratuitamente di 4 operazioni di alaggio o varo, e di due operazioni di alberatura in un anno. Il diritto a tali operazioni decade il 31 dicembre di ogni anno. Ogni operazione, oltre quelle consentite, deve essere concordata con il Consiglio Direttivo.
- 8.6 Il Socio con imbarcazione a terra (non può avere ormeggio al pontile), non ha limiti numerici di utilizzo, ma deve provvedere, per motivi di sicurezza, se possibile, a fornire la propria imbarcazione di sospensiva atta ad evitare l'uso del bilancino e delle fasce di alaggio. Deve anche segnare sulla carena i punti ottimali di appoggio della barca sull'invaso.
- 8.7 Qualsiasi operazione effettuata con la gru per permettere la partecipazione alle regate non viene conteggiata. Fa fede il modulo di iscrizione alla regata.
- 8.8 Il Socio solleva il C.V.S. ed i responsabili autorizzati, da ogni responsabilità per danni a persone a cose derivanti dall'uso della gru.
- 8.9 Nei giorni di svolgimento delle regate organizzate dal C.V.S., l'uso della gru potrà risultare sospeso o limitato per mancanza di personale.

#### ART. 9 – USO DEL MOLO E DEI PONTILI.

- 9.1 Il molo ha la primaria funzione di permettere l'alaggio delle barche.
- 9.2 Le imbarcazioni messe in acqua devono staccarsi dal molo nel più breve tempo possibile.
- 9.3 Le imbarcazioni prive di posto all'ormeggio possono ormeggiare al molo durante l'orario di non uso della gru.
- 9.4 Le imbarcazioni con posto all'ormeggio possono attraccare al molo nelle zone non prospicienti l'area di alaggio, solo per effettuare rapide operazioni di carico e scarico passeggeri o materiali. Nell'area di alaggio potranno attraccare soltanto per essere alate.
- 9.5 Soste prolungate al molo determinate da motivazioni particolari (es. riparazioni) dovranno essere concordate con il Consigliere Delegato, ed effettuate nei giorni da lunedì a venerdì.
- 9.6 Le imbarcazioni con posto a terra, una volta alate sui loro carrelli non possono sostare sul molo, ma dovranno essere subito trasportate al loro posto. L'eventuale lavaggio carena dovrà avvenire al loro posto o in zona prospiciente.
- 9.7 L'accesso ai pontili è vietato ai non Soci, e comunque ai minori di anni 12 non accompagnati.

- 9.8 Sui pontili non devono essere lasciati oggetti che ingombrino il passaggio; le cime di ormeggio, una volta che l'imbarcazione si stacca dai pontili, dovranno essere lasciate penzolanti in acqua o legate ai pali.
- 9.9 Dai pontili è vietata qualsiasi attività di pesca.
- 9.10 Il C.D. non assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'uso dei pontili o di tutte le altre opere a lago, o da un loro cedimento o rottura.

#### ART 10 – IMBARCAZIONI SOCIALI IN USO

- 10.1 Le imbarcazioni sociali a vela esistono in quanto il C.V.S. è sede di scuola vela. Esse occasionalmente possono anche essere utilizzate dai soci ordinari. Con precedenza su questi possono essere utilizzate, anche a carattere continuativo, dai soci allievi (cadetti e juniores). L'uso potrà essere concesso soltanto se verranno soddisfatti tutti i punti di questo art. 10.
- 10.2 Il Socio o l'Allievo potranno utilizzare una imbarcazione sociale solo se sufficientemente esperti nell'arte della vela. La valutazione in merito è data dalla equipe della scuola vela del C.V.S.
- 10.3 Chiunque utilizzi l'imbarcazione si impegna a disarmarla riponendo tutte le attrezzature, nonché la stessa imbarcazione al loro posto.
- 10.4 Chiunque utilizzi l'imbarcazione si impegna a segnalare ogni inconveniente, anomalia o rottura al Consigliere Delegato nel più breve tempo possibile.
- 10.5 Chiunque utilizzi l'imbarcazione si impegna alla sua pulizia e manutenzione ordinaria.
- 10.6 Chiunque utilizzi l'imbarcazione si impegna a rifondere gli eventuali danni causati per imperizia o incuria.
- 10.7 Almeno uno dei genitori dell'allievo dovrà rilasciare al C.V.S. dichiarazione firmata di autorizzazione all'uso e di sgravio di responsabilità per il C.V.S.
- 10.8 I minori di 14 anni potranno uscire a vela solo se assistiti con mezzi a motore governati da adulti.
- 10.9 Inadempienze ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8 di questo art. 10 saranno motivo di rifiuto alla concessione di uso delle imbarcazioni. Inadempienze ai punti 3,4,5,6, di questo art. 10 potranno inoltre determinare richiesta di risarcimento pecuniario.

#### ART. 11 – CUCINA E BAR

Le attrezzature dei locali ad uso cucina e bar non sono accessibili ai Soci. Il solo Consigliere Delegato e le persone espressamente autorizzate dal C.D. possono accedervi. In caso di assenza di queste, la cucina ed il bar rimangono chiusi e non utilizzabili.

#### ART. 12 – OSPITI

- 12.1 Ogni Socio può invitare nella sede del C.V.S. qualsivoglia persona, purchè ciò non costituisca limitazione ai diritti dei Soci.
- 12.2 Il Socio ospitante è responsabile del comportamento dei propri ospiti, ed ha l'obbligo di annotarli nell'apposito registro.
- 12.4 L'ospite è considerato tale se frequentante la sede non più di una volta al mese per un massimo di sei volte nel corso dello stesso anno solare. Superata tale frequenza è soggetto all'obbligo dell'iscrizione al C.V.S. in qualità di socio.

#### ART. 13 – ACCESSO ANIMALI

- 14.1 *Gli animali di qualsiasi specie e taglia che vengono* introdotti all'interno dell'area del C.V.S. devono essere mantenuti al guinzaglio o in gabbia, ed indossare la museruola, come previsto dalle vigenti leggi.
- 14.2 I proprietari restano in tutti i casi responsabili per i danni che dovessero, direttamente o indirettamente, causare i propri animali.
- 14.3 I proprietari dovranno tempestivamente provvedere alla rimozione degli escrementi prodotti e abbandonati sull'area C.V.S. dai loro animali.
- 14.4 Per le inosservanze alle presenti disposizioni sarà applicata una sanzione secondo quanto previsto dall'Art. 7.5

#### ART. 14 – QUOTE SOCIALI

- 15.1 Per quota sociale si intende sia la quota personale di partecipazione annuale, sia la quota di entrata che le stallie su imbarcazioni carrelli ed invasi.
- 15.2.1 Tutte le quote sociali sono annuali e non frazionabili. Il periodo di validità delle quote sociali coincide con l'anno solare.
- 15.2 Come da art. 9 dello Statuto Sociale, le quote sociali vengono stabilite dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

- 15.1 Tutti gli armatori, le cui imbarcazioni, o carrelli, o invasi, si trovino entro l'area C.V.S., od ormeggiate ai pontili, entro la fine del mese di febbraio, sono tenuti a versare le quote sociali e di stalla di pertinenza per l'anno in corso.
- 15.2 I candidati all'associazione al C.V.S. dovranno versare ogni quota sociale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a socio provvisorio.
- 15.3 Gli armatori di due o più imbarcazioni tenute nell'area C.V.S., dovranno versare una stalla pari alla somma delle stallie di pertinenza ad ogni singola imbarcazione, oltre alla quota sociale annuale. Per gli armatori possessori di carrello stradale, o di invaso, si rimanda agli Art. 5A.4, 5 A 5, 15.6.
- 15.4 Il C.V.S., per ogni imbarcazione, riconosce un unico proprietario responsabile, e *titolare di una quota di entrata imbarcazione*. Eventuali comproprietà dovranno essere dichiarate in segreteria, ma ai fini del versamento delle stallie uno solo dei comproprietari sarà considerato "Socio Armatore", mentre gli altri saranno considerati quali "Soci Ordinari"
- 15.5 Le quote di entrata sociale ed entrata imbarcazione sono nominali e non cedibili. Un Socio Ordinario o un Nuovo Socio che acquista una imbarcazione già in area C.V.S., dovrà comunque versare la quota di entrata imbarcazione. Un Socio Armatore che introduce nell'area C.V.S. una seconda imbarcazione, dovrà versare la quota di entrata per la seconda imbarcazione, divenendo Socio Armatore titolare di due quote di entrata imbarcazione, e così per tutte le eventuali imbarcazioni introdotte dopo la seconda.
- 15.6 Un Socio Ordinario, privo di titolarità di quota di entrata non può introdurre nell'area C.V.S. carrelli o invasi se non effettuando contemporaneamente il versamento della quota di entrata relativa all'imbarcazione di cui l'invaso o il carrello sono pertinenze.
- 15.7 Ogni Socio è tenuto ad associare al C.V.S., versando la relativa quota, i propri familiari che frequentino la sede.
- 15.8 Altre norme, scadenze di pagamento, metodi di calcolo della lunghezza delle imbarcazioni, e le cifre annuali relative alle quote sociali vengono comunicate annualmente su foglio a parte, che rappresenta, a tutti gli effetti, parte integrante di questo regolamento.

